



Comune di Voltaggio
Provincia di Alessandria

COPIA
Deliberazione n. 01
del 04.02.2014 ore 18.30

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: AMBITO TERRITORIALE DEL SETTORE DELLA DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE ALESSANDRIA 4 – SUD EST. GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE E LA SUCCESSIVA GESTIONE DEL CONTRATTO. APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge è stato convocato per oggi il Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione straordinaria di prima convocazione.

Fatto l’appello risultano:

| | | |
|----|-------------------------------|---|
| 1 | REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni | A |
| 2 | PAVETO Giambattista Carlo | P |
| 3 | PRATI Lucio | A |
| 4 | BISIO Maurizio Luigi | P |
| 5 | ACCOMANDO Carole | P |
| 6 | CAVO Fabio | P |
| 7 | SANTAMARIA Ivana | P |
| 8 | GUALCO Antonella | P |
| 9 | TRAVERSO Maddalena | P |
| 10 | DELLEPIANE Grazia | A |
| 11 | BISIO Michele | P |
| 12 | MOSSETTI Gianfranco | P |
| 13 | CANEPA Giuseppe | P |

Totale presenti **10**
Totale assenti **3**

Assiste il Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente **PAVETO Giambattista Carlo**, in qualità di Vice Sindaco, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



Comune di Voltaggio

Provincia di Alessandria

Il **Consigliere Bisio Michele** annuncia, a nome del proprio Gruppo, la volontà di astenersi dalle votazioni relativamente a tutti i punti del presente ordine del giorno, in quanto la documentazione inerente i punti della seduta, peraltro dichiarata d'urgenza e che pertanto avrebbero dovuto essere a disposizione di Consiglieri contestualmente alla notificazione della convocazione, e, pertanto, da venerdì, sono stati, in realtà, trasmessi, con grande ritardo, soltanto il giorno antecedente, di fatto impedendo, stante la complessità degli argomenti, la possibilità di valutazione;

su relazione del Segretario Comunale

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D. Lgs. 164/2000, afferente Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della L. 144/1999, ai sensi del quale, fra l'altro:

- il servizio della distribuzione del gas è qualificato quale attività di servizio pubblico (articolo 14 comma 1);
- il servizio è affidato, esclusivamente, mediante gara e per periodi non superiori a dodici anni (*ibidem*);
- gli enti locali (che si intendono Comuni, Unioni di Comuni e Comunità Montane) che affidano il servizio, anche in forma associata, svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione (*ibidem*, in combinato disposto con il comma 2);
- i rapporti con il gestore del servizio sono regolati da appositi contratti di servizio (in cui sono stabiliti la durata, le modalità di espletamento del servizio, gli obiettivi qualitativi, l'equa distribuzione del servizio sul territorio, gli aspetti economici del rapporto, i diritti degli utenti, i poteri di verifica dell'ente che affida il servizio, le conseguenze degli inadempimenti, le condizioni del recesso anticipato dell'ente stesso per inadempimento del gestore del servizio), contratti di servizio che sono stipulati sulla base di apposito contratto tipo (*ibidem*, in combinato disposto con il comma 3);
- alla scadenza del periodo di affidamento del servizio, le reti, nonché gli impianti e le dotazioni dichiarati reversibili, rientrano nella piena disponibilità dell'Ente Locale, e, ove realizzati durante il periodo di affidamento, sono trasferiti all'Ente Locale alle condizioni stabilite nel bando di gara e nel contratto di servizio (articolo 14 comma 4);
- la gara è aggiudicata sulla base delle migliori condizioni economiche e di prestazione del servizio, del livello di qualità e sicurezza, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale presentati dalle imprese concorrenti, elementi destinati a fare parte integrante del contratto di servizio, e nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza (articolo 14 comma 6);
- gli enti locali avviano la procedura di gara non oltre un anno prima della scadenza dell'affidamento, in modo da evitare soluzioni di continuità nella gestione del servizio, salvo l'obbligo, in capo al gestore uscente, della prosecuzione della gestione del servizio, limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento, e fatti salvi, in caso di inadempimento da parte dell'Ente Locale, i poteri sostitutivi in capo alla

Regione, anche attraverso la nomina di un commissario ad acta (articolo 14 comma 7);

- il nuovo gestore, con riferimento agli investimenti realizzati sugli impianti oggetto di trasferimento di proprietà nei precedenti affidamenti o concessioni, è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguere queste ultime e a corrispondere una somma al distributore uscente in misura pari al valore di rimborso per gli impianti la cui proprietà è trasferita dal distributore uscente al nuovo gestore (articolo 14 comma 8);
- nella situazione a regime, al termine della durata delle nuove concessioni di distribuzione del gas naturale affidate ai sensi del comma 1, il valore di rimborso al gestore uscente è pari al valore delle immobilizzazioni nette di località del servizio di distribuzione e misura, relativo agli impianti la cui proprietà viene trasferita dal distributore uscente al nuovo gestore, incluse le immobilizzazioni in corso di realizzazione, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, calcolato secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente e sulla base della consistenza degli impianti al momento del trasferimento della proprietà (articolo 14 comma 8, come sostituito dall'articolo 24 D. Lgs. 93/2011);
- gli oneri gravanti sul nuovo gestore ai sensi del comma 8 sono indicati nel bando di gara stimando il valore di rimborso delle immobilizzazioni previste dopo l'emissione del bando di gara e il bando di gara riporta le modalità per regolare il valore di rimborso relativo a queste ultime immobilizzazioni (articolo 14 comma 9, come modificato dall'articolo 24 D. Lgs. 93/2011);
- il gestore subentrante acquisisce la disponibilità degli impianti dalla data del pagamento della somma corrispondente agli oneri suddetti, ovvero dalla data di offerta reale della stessa (*ibidem*);
- gli Enti Locali sarebbero stati tenuti ad adottare le deliberazioni di adeguamento alle disposizioni del D. Lgs. 164/2000 entro il 01.01.2003, adeguamento che avviene, fra l'altro, mediante l'indizione di gare per l'affidamento del servizio (articolo 15 comma 1);
- gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 164/2000, relativamente alla attività di distribuzione, proseguono fino alla scadenza stabilita, se compresa entro i termini per il periodo transitorio di cui all'articolo 15 comma 7 (articolo 15 comma 5);
- gli affidamenti e le concessioni in essere per i quali non è previsto un termine di scadenza o è previsto un termine che supera il periodo transitorio, proseguono fino al completamento del periodo transitorio stesso, in quest'ultimo caso essendo riconosciuto un rimborso, a vantaggio dei titolari degli affidamenti e delle concessioni in essere, ed a carico del nuovo gestore, ai sensi dell'articolo 14 comma 8 (calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti, con i criteri di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 24 R.D. 2578/1925), detratti i contributi privati relativi ai cespiti di località, valutati secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente, e con espressa esclusione della valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione (*ibidem*);
- decorso il periodo transitorio, l'Ente Locale procede all'affidamento del servizio secondo le modalità previste dall'articolo 14 (articolo 15 comma 6);
- il periodo transitorio è fissato in cinque anni a decorrere dal 31 dicembre 2000, ma con possibilità di incremento, in misura non superiore a un anno nel caso in cui, almeno un anno prima dello scadere dei cinque anni, si fosse realizzata una fusione societaria che consenta di servire un'utenza complessivamente non inferiore a due volte quella originariamente servita dalla maggiore delle società oggetto di fusione, ovvero due anni nel caso in cui, entro il termine medesimo, l'utenza servita risulti superiore a centomila clienti finali, o il gas naturale distribuito superi i cento milioni di metri cubi all'anno, ovvero l'impresa operi in un ambito corrispondente almeno all'intero territorio provinciale, ovvero ancora due anni nel caso in cui, almeno un anno prima dello scadere dei cinque anni, il capitale privato costituisca almeno il 40% del capitale sociale (articolo 15 comma 7);

- relativamente agli affidamenti ed alle concessioni attribuiti mediante gara, in essere alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 164/2000, sono mantenuti per la durata in essi stabilita, e comunque per un periodo non superiore a dodici anni a partire dal 31 dicembre 2000 (articolo 15 comma 9);
- relativamente alle concessioni e gli affidamenti in essere per la realizzazione delle reti e la gestione della distribuzione del gas metano ai sensi dell'articolo 11 L. 784/1980 e s.m.i., nonché dell'articolo 9 L. 266/1997 e s.m.i., afferente metanizzazione del mezzogiorno, è previsto spostamento della decorrenza del periodo transitorio disciplinato dal comma 7 e del periodo disciplinato dal comma 9 (in particolare decorsi quattro anni dalla data di entrata in vigore del decreto di concessione del contributo) (articolo 15 comma 10-bis);
- le imprese di distribuzione di gas naturale hanno l'obbligo di allacciare i clienti, che ne facciano richiesta, che abbiano sede nell'ambito dell'area territoriale alla quale si riferisce l'affidamento sulla base del quale esse operano, purché esista la capacità del sistema di cui dispongono e le opere necessarie all'allacciamento del cliente siano tecnicamente ed economicamente realizzabili in base a criteri stabiliti con delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto degli obblighi di universalità del servizio pubblico (articolo 16 comma 2);

VISTO l'articolo 1 comma 69 L. 239/2004, afferente riordino del settore energetico, recante interpretazione autentica e novazione del prefato articolo 15 comma 5 D. Lgs. 164/2000, ai sensi del quale, fra l'altro, è previsto che il periodo transitorio di cui al medesimo articolo 15 comma 5 abbia termine entro il 31 dicembre 2007, e con la possibilità di proroga, per l'Ente Locale affidante o concedente, di un anno la durata del periodo transitorio, qualora vengano ravvisate motivazioni di pubblico interesse;

VISTO l'articolo 23 D.L. 273/2005, convertito, con modificazioni, in L. 51/2006, recante proroga del termine del periodo transitorio previsto dall'articolo 15 comma 5 D. Lgs. 164/2000, al 31 dicembre 2007, nonché automatico prolungamento fino al 31 dicembre 2009 qualora si verifichi almeno una delle condizioni indicate al comma 7 del medesimo articolo 15, e che prevede, altresì, la facoltà di ulteriore proroga di un anno, con atto dell'ente locale concedente, per comprovate e motivate ragioni di pubblico interesse;

VISTO l'articolo 46-bis D.L. 159/2007, convertito, con modificazioni, dalla L. 222/2007, come modificato dall'articolo 2 comma 175 L. 244/2007, ai sensi del quale:

- con la finalità di garantire al settore della distribuzione di gas naturale maggiore concorrenza e livelli minimi di qualità dei servizi essenziali, è demandata allo Stato l'individuazione dei criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas, criteri che debbono tenere conto in maniera adeguata, oltre che delle condizioni economiche offerte, e in particolare di quelle a vantaggio dei consumatori, degli standard qualitativi e di sicurezza del servizio, dei piani di investimento e di sviluppo delle reti e degli impianti (comma 1);
- è demandata allo Stato, altresì, la determinazione degli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, a partire da quelli tariffari, secondo l'identificazione di bacini ottimali di utenza, in base a criteri di efficienza e riduzione dei costi, nonché la determinazione di misure per l'incentivazione delle relative operazioni di aggregazione (comma 2);
- con precipua finalità di incentivare le operazioni di aggregazione di cui al comma 2, la gara per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas è bandita per ciascun bacino ottimale di utenza entro due anni dall'individuazione del relativo ambito territoriale, che, a propria volta, avrebbe dovuto avvenire entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo D.L. 159/2007 (comma 3);

VISTO il D.M. 226/2011, afferente Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, ai sensi del citato articolo 46-bis comma 1 D.L. 159/2007, con particolare riferimento all'articolo 2, in materia di adempimenti del soggetto che gestisce la gara, ai sensi del quale:

- gli Enti locali concedenti appartenenti a ciascun ambito demandano al Comune capoluogo di provincia il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata secondo la normativa vigente in materia di Enti locali (ferma restando la possibilità di demandare in alternativa tale ruolo a una società di patrimonio delle reti, costituita ai sensi dell'articolo 113 comma 13 D. Lgs. 267/2000, ove presente) (articolo 1);
- nel caso in cui il Comune capoluogo di provincia non appartenga all'ambito, gli Enti locali individuano un Comune capofila, o la Provincia, o un altro soggetto già istituito, quale una società di patrimonio delle reti, al quale demandare il ruolo di stazione appaltante (ibidem);
- il Comune capoluogo di provincia, qualora appartenente all'ambito, o la Provincia, negli altri casi, convoca, entro la data di cui all'allegato I al D.M. 226/2011, per il primo periodo di applicazione, gli Enti locali concedenti appartenenti all'ambito per gli adempimenti di cui al comma 1 (comma 2);
- nel primo periodo di applicazione, decorsi 6 mesi dalla data di cui all'allegato I senza che si sia proceduto all'individuazione del soggetto di cui al secondo periodo del comma 1, il Comune con il maggior numero di abitanti o la Provincia competente trasmette alla Regione una relazione sulla situazione e sulle attività svolte, per l'eventuale intervento sostitutivo di cui all'articolo 3 (comma 3);
- negli altri casi, il ruolo di stazione appaltante è svolto dal Comune capoluogo di provincia (ibidem);
- la stazione appaltante prepara e pubblica il bando di gara e il disciplinare di gara, svolge e aggiudica la gara per delega degli Enti locali concedenti (comma 4);
- salva l'individuazione, da parte degli Enti locali concedenti, di un diverso soggetto, sempre con le modalità di cui al comma 1, la stazione appaltante cura anche ogni rapporto con il gestore, in particolare svolge la funzione di controparte del contratto di servizio, per delega espressa degli Enti locali concedenti, ed è coadiuvata, nella funzione di vigilanza e controllo, da un comitato di monitoraggio costituito dai rappresentanti degli Enti locali concedenti appartenenti all'ambito, per un massimo di 15 membri (comma 5);
- entro 6 mesi dall'individuazione della stazione appaltante, gli Enti locali concedenti forniscono alla stazione appaltante medesima la documentazione necessaria alla preparazione del bando di gara, ferma la facoltà, da parte dell'Ente locale concedente, di delegare la stazione appaltante per il reperimento diretto delle informazioni presso il gestore uscente (comma 6);
- il soggetto di cui al comma 5 (stazione appaltante o altro soggetto diverso espressamente individuato), in caso di gravi e reiterate inadempienze al contratto di servizio, previa determinazione che può essere assunta dalla maggioranza dei Comuni appartenenti all'ambito, ponderata in funzione del numero delle utenze gas servite in ciascun Comune, è competente a disporre la risoluzione del contratto di affidamento al gestore dell'ambito, mentre inadempienze al contratto di servizio nel rispetto del piano di sviluppo degli impianti o inadempienze gestionali nel singolo Comune sono oggetto di penalità (comma 7);

VISTO l'articolo 3 D.M. 226/2011, che, prevede, nel primo periodo di applicazione, l'intervento sostitutivo della Regione con competenza sull'ambito, previa diffida ai soggetti inadempienti, contenente un termine perentorio a provvedere, ai fini dell'avvio della procedura di gara ai sensi dell'articolo 14 comma 7 D. Lgs. 164/2000, qualora, trascorsi 7 mesi dal termine fissato, in relazione al rispettivo ATEM, nell'Allegato 1) del citato Regolamento, gli Enti locali concedenti non abbiano identificato la stazione appaltante non capoluogo di provincia, ovvero qualora, nel caso di presenza nell'ambito del Comune capoluogo di provincia, trascorsi 15 mesi o, negli altri casi, 18 mesi dal termine fissato nel medesimo Allegato 1), la stazione appaltante non abbia pubblicato il bando di gara;

VISTO, ora, l'articolo 4 D.L. 64/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 98/2013, con particolare riferimento:

- al comma 2, che ha dichiarato la natura perentoria dei termini previsti dal detto articolo 3 D.M. 226/2011, relativi all'avvio delle procedure di gara, in particolare disponendo che, scaduti tali

termini, la Regione avente la competenza sull'ambito avvii la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 14 comma 7 D. Lgs. 164/2000;

- al comma 3, che ha disposto la proroga di quattro mesi delle date limite di cui all'Allegato 1) del Regolamento di cui al D.M. 226/2011, relative agli ambiti ricadenti nel primo e secondo raggruppamento dello stesso Allegato 1, che sono scadute o che verrebbero a scadere entro il mese di ottobre 2013, con uno spostamento dei rispettivi termini di cui all'articolo 3 del medesimo regolamento relativi alla mancata nomina della stazione appaltante, comunque a data non anteriore al primo gennaio 2014;
- ancora al comma 3, che ha previsto, per tutti gli ambiti dello stesso Allegato in cui non è presente il capoluogo di provincia, che la designazione della stazione appaltante da parte degli enti locali (ma anche, in alternativa, la designazione della Provincia o di altro soggetto già istituito ai sensi dell'articolo 2 comma 1 ultimo periodo D.M. 226/2011), avvenga a maggioranza qualificata dei due terzi dei comuni appartenenti all'ambito che rappresentino almeno i due terzi dei punti di riconsegna dell'ambito, come risultanti dai dati di riferimento per la formazione degli ambiti pubblicati sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico;
- al comma 4, che ha stabilito, decorsi quattro mesi dalla scadenza dei termini di cui al comma 2 senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario *ad acta*, il potere sostitutivo del Ministero dello sviluppo economico, sentita la Regione, per dare avvio alla gara, nominando un commissario *ad acta*;
- al comma 5, che prevede, nei casi di mancato rispetto, da parte degli Enti locali concedenti, dei termini di cui al citato articolo 3, il versamento del venti per cento delle somme di cui all'articolo 8 comma 4 D.M. 226/2011 (quota parte della remunerazione del capitale di località relativo ai servizi di distribuzione e misura, relativa al proprio territorio fino al 5%, come risultato dell'esito della gara, da corrispondersi da parte del gestore) ad essi spettanti a seguito della gara, a vantaggio della Cassa conguaglio per il settore elettrico, per essere destinato alla riduzione delle tariffe di distribuzione dell'ambito corrispondente;

VISTO, altresì, il D.M. 19 gennaio 2011, recante determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale, ed ai sensi del quale è prescritto che gli enti locali di ciascun ambito territoriale minimo affidino il servizio di distribuzione gas mediante gara unica e che l'affidamento di tutti gli impianti dello stesso ambito territoriale minimo, inclusi eventuali nuovi impianti di distribuzione scade al dodicesimo anno decorrente dalla data dell'affidamento al gestore vincitore della gara del primo impianto appartenente all'ambito;

DATO ATTO CHE, ai sensi del successivo D.M. in data 18.10.2011, recante la determinazione dei Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore della distribuzione del gas naturale, il Comune di Voltaggio risulta fare parte dell'ATEM Alessandria 4, in cui il Comune di dimensioni maggiori è Tortona, e che, in tale ambito la Provincia competente è tenuta a convocare, ai sensi dell'Allegato I del detto D.M. 226/2011, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del citato D.M. 226/2011 gli Enti locali concedenti appartenenti all'Ambito per gli adempimenti previsti al comma 1 del sempre citato D.M. 226/2011, e precisamente per l'individuazione del ruolo di Stazione appaltante ;

DATO ATTO CHE, ai sensi del D.M. 226/2011, la stazione appaltante, su delega degli Enti locali concedenti appartenenti all'ambito:

- ha la responsabilità di bandire, gestire ed aggiudicare la gara di affidamento del servizio di distribuzione in tutti i Comuni dell'ambito;
- salva l'individuazione di altro soggetto, ha altresì il compito di curare ogni rapporto con il gestore, in particolare svolgendo la funzione di controparte del contratto di servizio per delega espressa degli Enti locali concedenti;
- è coadiuvata, nella funzione di vigilanza e controllo, da un comitato di monitoraggio costituito dai rappresentanti degli Enti locali concedenti appartenenti all'ambito, per un massimo di 15 membri;
- procede altresì alla risoluzione del contratto, e, in particolare, ai sensi dell'articolo 9 commi 1 e 3, opera la predisposizione e la pubblicazione del bando di gara e del relativo disciplinare per

l'affidamento del servizio di distribuzione gas e la preparazione delle linee guida programmatiche d'ambito con le condizioni minime di sviluppo della rete di distribuzione del gas, differenziate, ove necessario, ai sensi delle previsioni del medesimo D.M. 226/2011;

DATO ATTO CHE, per contro, è onere di ciascun Ente locale concedente:

- fornire alla stazione appaltante, entro 6 mesi dall'individuazione della stazione appaltante, la documentazione necessaria alla preparazione del bando di gara, salva la delega alla stazione appaltante medesima per il reperimento diretto delle informazioni presso il gestore uscente;
- fornire gli elementi programmatici di sviluppo del proprio territorio nel periodo di durata dell'affidamento e lo stato del proprio impianto di distribuzione, in modo che la stazione appaltante, in collaborazione con gli Enti locali concedenti interessati dal medesimo impianto, possa, in conformità con le linee guida programmatiche d'ambito, preparare il documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento nei singoli Comuni, in base al quale i concorrenti della gara redigono il piano di sviluppo dell'impianto;

VISTA e richiamata, *per relationem* in merito alle motivazioni, che si intendono integralmente confermate, la deliberazione C.C. n. 18/2013 del 11.05.2013, e quindi largamente antecedente il termine indicato, in ultimo, dall'articolo 4 D.L. 64/2013, con la quale si procedeva all'individuazione, quale stazione appaltante, il Comune di Tortona;

RITENUTO confermare la detta volizione anche alla luce della normativa sopravvenuta, ritenendo sussistenti le ragioni fondanti la decisione;

VISTO, ora, lo schema della convenzione tra Comuni, che individua Tortona quale capofila, formata da numero 17 articoli, e un allegato contenente i sub ambiti e la cartografia, per lo svolgimento in forma associata della procedura di individuazione del concessionario del servizio della distribuzione del gas sul territorio tramite gara e della successiva gestione del contratto, Allegato n. 1) alla presente per farne parte essenziale ed integrante ad ogni legale effetto, da sottoscrivere dai legali rappresentanti dei Comuni, su testo condiviso dai Comuni;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'articolo 30 comma 2 D. Lgs. 267/2000, in merito al contenuto obbligatorio, la convenzione:

- esplicita le finalità;
- esplicita la durata;
- contiene le modalità di consultazione degli enti contraenti;
- disciplina i rapporti finanziari tra gli enti contraenti;
- disciplina i casi di recesso e le conseguenti obbligazioni cui resta vincolato l'ente recedente;

DATO ATTO CHE il Comune capofila è Tortona, cui viene conferita espressa delega;

RAVVISATA la competenza in capo al Consiglio Comunale, ai sensi degli articoli 30 e 42 D. Lgs. 267/2000;

VISTI:

- il D. Lgs. 267/2000;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi;
- lo Statuto Comunale;

DATO ATTO CHE sulla deliberazione, per quanto di competenza, vengono apposti:

- il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 e 147 bis D. Lgs. 267/2000 e degli atti organizzativi vigenti;

con votazione legalmente espressa in forma palese e per alzata di mano, la quale dà il seguente risultato:

- **presenti: 10;**
- **astenuti: 3;**
- **votanti: 7;**
- **voti favorevoli: 7;**
- **contrari: 0;**

DELIBERA

1. Di confermare l'individuazione, anche ai fini del rispetto della normativa indicata in narrativa, per conto del Comune di Voltaggio operata ai sensi della deliberazione C.C. n. 18/2013 del 11.05.2013 del Comune di Tortona quale soggetto capofila nella procedura di individuazione del concessionario del servizio della distribuzione del gas sul territorio tramite gara, nonché nella successiva gestione del contratto;
2. Di stipulare, ai sensi di quanto in narrativa, convenzione tra Comuni per la gestione associata della procedura di individuazione del concessionario del servizio della distribuzione del gas naturale sul territorio tramite gara e della successiva gestione del contratto, secondo lo schema, Allegato n. 1) alla presente per farne parte essenziale ed integrante ad ogni legale effetto, da sottoscrivere ad opera dei legali rappresentanti degli enti, individuando, per il Comune di Voltaggio, il Sindaco o il suo sostituto legale;
3. Di dare atto che, in sede di stipula, le parti potranno apportare rettifiche purché di carattere non essenziale;
4. Di conferire espressa delega al Comune di Tortona, qualificato capofila, per la titolarità della procedura di individuazione del concessionario del servizio della distribuzione del gas naturale tramite gara, nonché per la successiva gestione del contratto.
5. Di dichiarare, con votazione separata votazione resa in forma palese, la quale dà il seguente risultato:
 - **presenti: 10;**
 - **astenuiti: 3;**
 - **votanti: 7;**
 - **voti favorevoli: 7;**
 - **contrari: 0;**

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 D. Lgs. 267/2000.

parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 e 147 bis D. Lgs. 267/2000 e degli atti organizzativi vigenti: favorevole, ma ribadendo il rilievo che, risulta essenziale la corretta determinazione del V.I.R., che è idonea, ove eccessiva, ad influenzare lo standard del servizio da parte del nuovo concessionario e che lo strumento convenzionale avrebbe ben potuto, per costituire valido strumento di sinergia, disciplinare, anche tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 2 comma 6 D.M. 226/2011, è espressamente previsto che gli enti locali concedenti possano delegare la stazione appaltante per il reperimento diretto delle informazioni presso il gestore uscente; in merito alla convenzione, si prende atto del complesso sistema dei sub ambiti, opportuno ai fini di omogeneizzazione delle diverse situazioni territoriali caratterizzanti l'ambito, invero di dimensioni significative (73 Comuni) e ampiamente disomogeneo (da Pecetto di Valenza a Tortona a Fraconalto), della assemblea rappresentativa quale strumento di controllo e indirizzo degli enti convenzionati, dando atto, tuttavia, che l'articolo 2 comma 6 del citato D.M. 226/2011 contempla, quale strumento di supporto alla stazione appaltante nella funzione di vigilanza e controllo, il comitato di monitoraggio, costituito dai rappresentanti degli Enti locali concedenti appartenenti all'ambito, con un massimo di 15 membri .

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (Avv. Gian Carlo RAPETTI)

Letto, confermato, sottoscritto,

IL PRESIDENTE

F.to (*Giambattista Carlo PAVETO*)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (*Avv. Gian Carlo RAPETTI*)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE N. 19 /2014

(Art.124 comma 1° del D. Lgs. n.267/18.8.2000)

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il presente verbale viene pubblicato, in copia, all'Albo Pretorio del Comune (sezione Albo Pretorio del sito istituzionale web del Comune di Voltaggio (http://www.studiok.it/comuni/voltaggio/albo/albo_lista.php) accessibile al pubblico ai sensi dell'articolo 32, comma 1, L. 69/2009) dal giorno **06/02/2014** per rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il **21/02/2014**.

Dalla Residenza Comunale, li **06/02/2014**.

IL MESSO COMUNALE

F.to (*Roberto Carrea*)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (*Avv. Gian Carlo Rapetti*)